II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1992

relativa a programmi comuni specifici sul perfezionamento attivo, l'ammissione temporanea e il transito in materia di formazione professionale dei dipendenti delle dogane (Matthaeus)

(93/15/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 91/341/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, che adotta un programma di azione comunitaria in materia di formazione professionale dei dipendenti delle dogane (programma Matthaeus) [1], in particolare l'allegato III, punto 7,

considerando che, ai sensi dell'articolo 4, lettera c) della decisione 91/341/CEE, la Commissione è tenuta ad elaborare programmi comuni di formazione per i dipendenti delle dogane;

considerando che questi programmi comuni sono indispensabili per raggiungere gli scopi del programma Matthaeus, segnatamente quello dell'uniforme applicazione del diritto comunitario alle frontiere esterne della Comunità;

considerando che questi programmi comuni sono resi necessari dalla diversità degli insegnamenti attualmente impartiti nelle scuole doganali degli Stati membri;

considerando che un programma comune di formazione destinato ai dipendenti delle dogane in fase di formazione iniziale è già stato adottato con decisione 92/39/CEE della Commissione [2];

considerando che programmi comuni specifici di approfondimento e di specializzazione adottati nelle scuole doganali parallelamente al programma comune iniziale contribuiranno ad una formazione doganale identica in tutta la Comunità;

considerando che questi programmi comuni specifici saranno destinati a dipendenti delle dogane già in possesso di un'esperienza professionale;

considerando che tre programmi comuni specifici, relativi ai regimi del perfezionamento attivo, dell'ammissione temporanea e del transito, sono necessari tenuto conto dell'importanza economica di tali regimi e consentono una applicazione uniforme nella Comunità della normativa doganale interessata, assicurando nel contempo il corretto funzionamento del mercato interno;

considerando che i dipendenti delle dogane cui saranno destinati tali programmi comuni specifici dovranno avere un'esperienza professionale che consenta loro di trarne pienamente profitto, assicurando così in futuro una migliore applicazione del diritto doganale comunitario;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato « Matthaeus »,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Presso le scuole doganali degli Stati membri sono istituiti tre programmi comuni specifici, denominati in prosieguo « programmi specifici », destinati ai dipendenti delle dogane e il cui contenuto è indicato rispettivamente negli allegati I, II e III.

[1] GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 41.
[2] GU n. L 16 del 23. 1. 1992, pag. 14.

Articolo 2

Ai sensi della presente decisione si intende per:

1. « scuola doganale »: qualsiasi istituto in cui venga impartito ai dipendenti delle dogane un insegnamento relativo alla loro formazione professionale;
2. « dipendenti in possesso di un'esperienza professionale pregressa »: i dipendenti che hanno già ricevuto una formazione iniziale ai sensi dell'articolo 2, punto 2 della decisione 92/39/CEE o, in subordine, i dipendenti che possiedono conoscenze generali in materia doganale sufficienti per approfondire gli argomenti dei programmi specifici.

Articolo 3

I programmi specifici sono destinati ai dipendenti delle dogane incaricati dell'esecuzione del diritto comunitario oggetto di tali programmi e in possesso di un'esperienza professionale pregressa, indipendentemente dal luogo in cui esercitano le loro mansioni.

Articolo 4

L'insegnamento dei programmi specifici va impartito in un arco di tempo che consenta ai dipendenti di essere pienamente idonei alla futura applicazione dei regimi interessati.

Articolo 5

Ogni Stato membro comunica alla Commissione le disposizioni e le modalità di esecuzione adottate per l'attuazione dei programmi specifici.

Articolo 6

I programmi specifici non ostano all'adozione di programmi complementari nazionali nelle scuole doganali.

Articolo 7

Gli Stati membri attuano i programmi specifici a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Programma specifico : regime di perfezionamento attivo

1. ASPETTI GENERALI

1.1. Regime nel diritto comunitario, nel quadro del GATT e della Convenzione di Kyoto.

1.2. Aspetti economici del regime nel quadro della politica di concorrenza all'esportazione fuori del territorio doganale della Comunità. I benefici in materia di dazi e tasse all'importazione e, per quanto riguarda il sistema della sospensione, le misure di politica commerciale.

1.3. Nessi del regime con la politica agraria comune. Casi di divieto.

1.4. Il regime rispetto a situazioni specifiche (merci aventi carattere strategico, embargo, esportazioni di prodotti chimici che possono essere utilizzati come armi, ecc.).

2. SISTEMA DELLA SOSPENSIONE E SISTEMA DEL RIMBORSO

2.1. Aspetti comuni ai due sistemi.

2.2. Tecnica del sistema della sospensione.

2.3. Tecnica del sistema del rimborso.

2.4. Riesportazione di merci tali e quali e nessi tra il sistema del rimborso ed altre possibilità di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione.

2.5. Scelta del sistema.

3. COMPENSAZIONE PER EQUIVALENZA

3.1. Benefici economici della compensazione per equivalenza.

3.2. Nozione di merci equivalenti (valutazione dell'equivalenza, sensibilità, criteri, controllo del rispetto delle condizioni).

3.3. Divieti e restrizioni.

4. PROCEDURE IM/EX E EX/IM

4.1. Benefici economici della procedura EX/IM.

4.2. Traffico triangolare.

5. REGOLE PARTICOLARI RELATIVE ALLA COMPENSAZIONE PER EQUIVALENZA E ALL'ESPORTAZIONE ANTICIPATA

5.1. Criteri per beneficiare della compensazione per equivalenza. Particolare sensibilità della perfetta corrispondenza di tali criteri, segnatamente per i prodotti agricoli.

5.2. Momento in cui sono stabilite le condizioni per beneficiare di tali procedure.

5.3. Le merci equivalenti si trovano in una fase di fabbricazione più avanzata rispetto alle merci d'importazione.

5.4. Cambiamento di posizione doganale. Momento in cui avviene tale cambiamento.

5.5. Caso in cui il cambiamento di posizione doganale di prodotti agricoli non influisce sulle restituzioni agricole.

6. CONDIZIONI PER AVVALERSI DEL REGIME

6.1. Condizioni connesse alla persona. Stabilimento nella Comunità. Operazioni prive di carattere commerciale. Industriali e commercianti. Titolare dell'autorizzazione ed operatori. Controllo delle garanzie per beneficiare del regime.

6.2. Individuazione delle merci e individuazione delle condizioni per beneficiare della compensazione per equivalenza.

6.3. Condizioni economiche. Casi in cui si considerano soddisfatte le condizioni economiche : rispetto ai tipi di operazioni e rispetto alle merci. Altri casi in cui le condizioni economiche sono soddisfatte o possono esserlo. Le giustificazioni che deve fornire chi ha richiesto l'autorizzazione.

6.4. Condizioni per beneficiare del regime per i prodotti agricoli soggetti ad un sistema di controllo dei prezzi o a prezzi minimi.

6.5. Condizioni particolari per beneficiare del regime con il sistema del rimborso.

7. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E AUTORIZZAZIONE

7.1. Informazioni da fornire nella domanda. Documenti giustificativi. Termine per la presentazione della domanda.

7.2. Controllo delle informazioni di cui alla domanda ed esistenza di garanzie relative al richiedente e all'operatore. Controllo della possibilità di effettuare le operazioni di perfezionamento sulle quantità richieste.

7.3. Elementi che devono figurare nell'autorizzazione. Elementi che possono essere forniti dopo il rilascio dell'autorizzazione.

7.4. Nesso tra concessione dell'autorizzazione e vincolo al regime delle merci d'importazione.

7.5. Procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione. Casi in cui tale procedura è ammessa e condizioni per beneficiarne.

7.6. Data di entrata in vigore dell'autorizzazione.

7.7. Rinnovo e modifica dell'autorizzazione.

7.8. Obblighi del titolare dell'autorizzazione in caso di modifica di talune situazioni.

7.9. Annullamento o revoca dell'autorizzazione.

8. TERMINI

8.1. Termine di validità dell'autorizzazione e casi di riesame delle condizioni economiche.

8.2. Termine di riesportazione (IM/EX). Importanza della corretta fissazione di tale termine, tenuto conto delle conseguenze che ne derivano quando sono applicate altre disposizioni che vi fanno riferimento (in particolare globalizzazione annuale o trimestrale dell'appuramento).

8.3. Termine per il vincolo delle merci al regime nel caso di esportazione anticipata.

8.4. Termine per la presentazione del conto di appuramento.

8.5. Termine per la presentazione della domanda di rimborso.

8.6. Termine per la conservazione dei documenti giustificativi.

9. TASSO DI RENDIMENTO

9.1. Sensibilità della determinazione del tasso di rendimento.

9.2. Utilizzazione della contabilità del titolare dell'autorizzazione.

9.3. Tasso effettivo.

9.4. Tassi forfettari. Condizioni di utilizzazione. Loro nessi con i coefficienti delle restituzioni agricole.

10. VINCOLO DELLE MERCI AL REGIME E UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RIMBORSO

10.1. Vincolo al regime nel quadro del sistema della sospensione. Identificazione delle merci d'importazione in base alle descrizioni figuranti nell'autorizzazione.

10.2. Dichiarazione di immissione in libera pratica nel quadro del sistema del rimborso.

10.3. Procedura semplificata di rilascio dell'autorizzazione, documento da allegare alla dichiarazione di vincolo al regime (nel caso del sistema della sospensione) o alla dichiarazione di immissione in libera pratica (nel quadro del sistema del rimborso).

10.4. Costituzione, se del caso, di una garanzia.

10.5. Le tre procedure semplificate di vincolo delle merci al regime (sistema della sospensione) o di immissione in libera pratica (sistema del rimborso).

11. CONTROLLI DURANTE LE OPERAZIONI DI PERFEZIONAMENTO

11.1. Controlli contabili e fisici.

11.2. Controlli adeguati a ciascuna operazione (analisi del rischio).

12. PERFEZIONAMENTO PASSIVO NEL QUADRO DEL PERFEZIONAMENTO ATTIVO

13. ESPORTAZIONE DI MERCI FUORI DEL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ E ALTRE DESTINAZIONI DOGANALI AI FINI DI TALE ESPORTAZIONE

13.1. Nel quadro del sistema della sospensione (prodotti compensatori e merci tal quali) e nel quadro del sistema del rimborso (prodotti compensatori).

13.2. Destinazioni doganali equiparate ad un'esportazione, in particolare fornitura di aeromobili civili alle compagnie aeree stabilite nel territorio doganale della Comunità e riparazione, modifica o trasformazione di aeromobili civili effettuate nel quadro di un'operazione di perfezionamento attivo.

13.3. Procedure di esportazione normali fuori del territorio doganale della Comunità o d'introduzione in deposito doganale, in zona franca (o in deposito franco), in regime di ammissione temporanea o di transito comunitario (procedura esterna) ai fini di una successiva esportazione :

— termini ;
— controlli, identificazione delle merci ;
— controlli, identificazione dei prodotti compensatori (o delle merci tal quali nel caso del sistema della sospensione) con riguardo alle descrizioni e alle condizioni figuranti nell'autorizzazione ;
— controlli particolari in caso di utilizzazione della compensazione per equivalenza e/o dell'esportazione anticipata ;
— metodi di cooperazione amministrativa nel caso di introduzione in deposito doganale (o in zona franca), in regime di ammissione temporanea o di transito comunitario (procedura esterna) ai fini dell'esportazione fuori del territorio doganale della Comunità ;
— le tre procedure semplificate per la realizzazione delle destinazioni doganali dianzi esaminate.

13.4. Nuovo vincolo al regime di perfezionamento attivo nello stesso Stato membro o in un altro.

13.5. Immissione in libera pratica di prodotti compensatori o di merci tal quali (sistema della sospensione) :

— immissione in libera pratica di prodotti secondari (compresi i residui e i rottami) ;
— circostanze che giustificano l'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori principali e loro nesso con il pagamento degli interessi compensativi ;
— autorizzazione globale di immissione in libera pratica eventualmente concessa e caso di prodotti immessi sul mercato comunitario (equivalente ad un'immissione in libera pratica) ;
— applicazione delle misure di politica commerciale ;
— tre procedure semplificate di immissione in libera pratica ;
— distruzione o abbandono al pubblico erario ;
— immissione in libera pratica nel caso del regime della trasformazione sotto controllo doganale.

14. APPURAMENTO DEL REGIME

14.1. Casi in cui si deve procedere alla ripartizione delle merci d'importazione fra i prodotti compensatori. I diversi metodi.

14.2. Conto(i) di appuramento e suo (loro) contenuto. Documenti giustificativi.

14.3. Globalizzazione mensile e trimestrale.

15. TASSAZIONE IN CASO DI NASCITA DELL'OBBLIGAZIONE DOGANALE

15.1. Caso di nascita dell'obbligazione doganale.

15.2. Tassazione « a monte » e tassazione « a valle » ; suoi limiti. Applicazione dell'elenco (norma proporzionale).

15.3. Applicazione degli interessi compensativi, in particolare principio su cui si basano tali interessi, tassi da utilizzare, periodo da prendere in considerazione, applicazione del sistema FIFO in caso di globalizzazione, casi di non applicazione.

15.4. Tassazione dei residui e dei rottami.

15.5. Tassazione in caso di perfezionamento passivo intermedio.

16. DOMANDA(E) DI RIMBORSO (SISTEMA DEL RIMBORSO)

16.1. Richiamo delle norme relative alla ripartizione.

16.2. Contenuto della domanda di rimborso. Documenti giustificativi.

17. SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI PER LE OPERAZIONI DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO EFFETTUATE, A TALUNE CONDIZIONI, NEI LOCALI DEI DEPOSITI DOGANALI DI TIPO A, C E D OPPURE IN UNA ZONA FRANCA O IN DEPOSITO FRANCO

18. REGIME PARTICOLARE DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO PER L'ESPORTAZIONE DELLE PASTE ALIMENTARI NEL QUADRO DELL'ACCORDO CEE-USA

ALLEGATO II

Programma specifico : regime dell'ammissione temporanea

1. ASPETTI GENERALI

1.1. Giustificazioni economiche del regime, nei confronti degli importatori di paesi non membri della CEE e degli operatori economici comunitari.

1.2. Implicazioni del regime sul piano internazionale : importanza e portata delle convenzioni internazionali.

1.3. Le grandi categorie di merci contemplate dal regime in funzione della normativa comunitaria e in funzione dei principi che disciplinano il vincolo al regime.

2. CONTENITORI

2.1. Concessione del regime e vincolo al regime.

2.1.1. Principio : assenza di formalità per i contenitori omologati o no per il trasporto sotto suggellamento doganale e provvisti di marchi.

2.1.2. Eccezione : concessione del regime su autorizzazione per gli altri contenitori, se i contenitori che ne sono oggetto possono essere identificati all'atto della loro riesportazione.

2.2. Modalità di permanenza sotto il regime (termine, utilizzazione in traffico interno, misure di sorveglianza e di controllo).

2.3. Appuramento normale del regime (riesportazione, vincolo ad altro regime doganale o introduzione in zona franca), oppure appuramento « eccezionale » (immissione in libera pratica, distruzione o abbandono).

3. MEZZI DI TRASPORTO

3.1. Tipi di mezzi di trasporto che possono beneficiare del regime.

3.2. Mezzi di trasporto per uso professionale : definizione e modalità di impiego.

3.2.1. Mezzi di trasporto stradale.

3.2.2. Mezzi di trasporto ferroviario.

3.2.3. Mezzi di trasporto aereo.

3.2.4. Mezzi di trasporto marittimo.

3.2.5. Palette.

3.3. Mezzi di trasporto per uso privato : definizione e modalità di impiego.

3.3.1. Mezzi di trasporto stradale (automezzi, animali da sella o da traino).

3.3.2. Mezzi di trasporto aereo (aerei da turismo).

3.3.3. Mezzi di trasporto marittimo (imbarcazioni da diporto).

3.4. Concessione del regime e vincolo al regime.

3.4.1. Principio : assenza di formalità.

3.4.2. Eccezione : espletamento di formalità in caso di serio rischio di non rispetto dell'obbligo di riesportazione.

3.4.3. Caso particolare : le palette il cui regime ricalca quello dei contenitori (vedi i punti 2.1.1 e 2.1.2).

3.5. Modalità di permanenza nel territorio doganale della Comunità con riguardo ai termini.

3.6. Appuramento normale del regime (riesportazione, vincolo ad altro regime doganale o introduzione in zona franca), appuramento particolare (compensazione per equivalenza per i mezzi di trasporto ferroviario e le palette) e appuramento « eccezionale » (immissione in libera pratica, distruzione o abbandono).

4. ALTRE MERCI

4.1. Sistemi di ammissione temporanea.

4.1.1. Ammissione temporanea in esonero totale da dazi e tasse.

4.1.1.1. Per determinate merci e determinati impieghi.

4.1.1.2. Quando l'ammissione temporanea si effettua in situazioni particolari senza alcuna incidenza economica.

4.1.1.3. Quando uno Stato membro decide di concederla a determinate condizioni.

4.1.2. Ammissione temporanea in esonero parziale :

4.1.2.1. applicabile negli altri casi,

4.1.2.2. esclusioni, che hanno l'effetto di vietare qualsiasi vincolo al regime dell'ammissione temporanea per cui le merci devono essere immesse in libera pratica :

— prodotti consumabili,

— merci la cui utilizzazione rischia di arrecare pregiudizio all'economia comunitaria, in particolare a motivo della loro longevità economica rispetto al termine di permanenza previsto.

4.2. Concessione del regime e il vincolo al regime.

4.2.1. La concessione, subordinata a :

— domanda,

— autorizzazione, per la quale le autorità competenti adottano tutte le misure che ritengono necessarie per garantire l'identificazione delle merci e il controllo della loro utilizzazione ; la concessione del regime è rifiutata quando tali autorità ritengano impossibile procedere all'identificazione delle merci o controllarne l'utilizzazione,

— se del caso, alla procedura semplificata.

4.2.2. Il vincolo presuppone :

4.2.2.1. — formalità costituite :

— dalla presentazione di una dichiarazione,

— dall'accettazione di tale dichiarazione,

— dalla possibilità di rettificarla,

— dalla possibilità, per il servizio doganale, di visitare le merci e di identificarle ;

4.2.2.2. — eventuale adeguamento dell'obbligo di presentare una dichiarazione scritta :

— dispensa dalla dichiarazione scritta,

— carnet ATA ;

4.2.2.3. — costituzione di una garanzia.

4.3. Permanenza delle merci :

— controllo, in qualsiasi momento, dell'utilizzazione delle merci vincolate al regime, utilizzazione diversa da quella che ha permesso la concessione del regime che ha fatto sorgere l'obbligazione doganale,

— termine di permanenza (24 mesi, salvo termini particolari),

— trasferimento delle merci in ammissione temporanea senza appuramento del regime,

— successivo vincolo al regime in parecchi Stati membri (fino al 31 dicembre 1992).

4.4. Appuramento normale del regime (riesportazione, vincolo ad altro regime doganale o introduzione in zona franca) e appuramento « eccezionale » (immissione in libera pratica, distruzione).

4.5. Modalità di tassazione.

4.5.1. In caso di esonero parziale, in ragione del 3 % dell'aliquota di dazio per mese o frazione di mese nel corso dei quali la merce è vincolata al regime, con riscossione integrale dell'IVA.

4.5.2. In caso di immissione in libera pratica : valutazione degli elementi alla data del vincolo al regime.

ALLEGATO III

Programma specifico : regime di transito

1. La circolazione delle merci da un punto ad un altro del territorio doganale delle Comunità : le norme applicate fini al 31 dicembre 1992, le norme applicate a decorrere dal 1° gennaio 1993 e la redazione definitiva di tali norme secondo le disposizioni del codice doganale comunitario da applicare a decorrere dal 1° gennaio 1994. Raffronto generale, in particolare per evidenziare la liberalizzazione delle merci comunitarie.

2. L'applicazione del regime alle merci non comunitarie e comunitarie in casi particolari. I diversi modi di circolazione delle merci sulla scorta di documenti internazionali (carnets TIR, ATA, ecc.).

3. L'attribuzione della natura comunitaria a tutte le merci che circolano all'interno del territorio doganale delle Comunità. I casi in cui l'attribuzione non è applicabile.

   Le norme generali che riguardano le merci comunitarie e relative all'assenza di documenti e formalità doganali. Sintesi delle nuove norme 1993 che hanno consentito la liberalizzazione. Le deroghe.

4. Attraversamento di un paese terzo :

   — paesi EFTA ;
   — paesi non EFTA.

5. Le procedure di transito comunitario. Il DAU applicato al transito comunitario, le formalità alla partenza, in viaggio, all'arrivo. Raccolta delle dichiarazioni di transito e di esportazione. La fine del regime.

6. La semplificazione delle formalità alla partenza e a destinazione.

7. Le norme particolari relative ai trasporti aerei, marittimi e ad altri tipi di trasporto (vie navigabili interne, poste, ferrovie, grandi contenitori, ecc.).

8. I casi particolari in cui deve essere provato il carattere comunitario delle merci. I casi particolari di taluni trasporti via mare. Le diverse giustificazioni del carattere comunitario delle merci.

9. La garanzia isolata, globale e forfettaria.
   Esenzioni da garanzia.

10. Infrazioni e irregolarità.

11. Il « transito comune ».